



PROCURAGENERALE
della Corte di Cassazione

R.G. n. 7182/2018

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti;

PREMESSO

che, con ordinanza del 6/3/2018, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione XX - ha sollevato d'ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

che, in precedenza, il Tribunale di XX, con la sentenza n. 12802 del 19/5/2014, aveva ritenuto il proprio difetto di giurisdizione, essendo munito di giurisdizione il giudice contabile;

che quest'ultimo, ritenendo che la questione sottoposta al suo esame rientrasse invece nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, al fine di evitare un potenziale conflitto negativo, ha provveduto ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge n. 69/2009;

OSSERVA

L'istanza di regolamento di giurisdizione sollevata d'ufficio dalla Corte dei Conti appare fondata.

Invero, il giudizio di cui sopra prende le mosse da un'azione di responsabilità, promossa dalla Spa A. nei confronti di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione e del responsabile della Direzione pianificazione, finanza, amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2395 e 2407 c.c., per danni derivanti da ingenti perdite conseguenti a locazioni finanziarie relative a beni rotabili appartenenti alla suddetta Società.

Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale capitolino ha declinato la giurisdizione sul presupposto che trattavasi di società *in house*, mentre la Corte dei Conti, adita dal Procuratore generale per l'accertamento del danno erariale, ha evidenziato che lo statuto sociale di quest'ultima non escludeva però totalmente la possibile partecipazione in essa del capitale privato.

Va, innanzitutto, premesso che la verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società *in house* - come delineati dall'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d), del decreto-legge 30/9/2003, n. 269, convertito con

modificazioni nella legge 24/11/2003, n. 326 - la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita, e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del Procuratore generale presso la Corte dei conti (v. Cass., sez. un., 26/3/2014, n. 7177).

In proposito, si è affermato che quest'ultima ha giurisdizione sulla suddetta azione di responsabilità soltanto quando la società possa definirsi *in house*, e ciò per la “contemporanea presenza” dei seguenti tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e “lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati”; 2) la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (v. Cass., sez. un., 22/12/2016, n. 26643; 10/3/2014, n. 5491; 25/11/2013, n. 26283).

Nella specie, riguardo in particolare al requisito *sub* 1), seconda parte, da valutarsi *ratione temporis* - per quanto sopra rilevato - si osserva che lo statuto della Spa A. non prevedeva che le azioni o le quote di partecipazione non potessero appartenere neppure in parte a soci privati.

Tale previsione a livello statutario di esclusione del capitale privato va ritenuta essenziale per l'affermazione della giurisdizione contabile, sicchè, in difetto, già per questo motivo, va affermata la non assoggettabilità della Spa A. al sindacato giurisdizionale della Corte dei Conti.

Per quanto fin qui esposto, relativamente alla causa di cui sopra, si ritiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

visto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

Roma, 28 marzo 2018

Il sostituto procuratore generale
(Alberto Celeste)